

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 17 dicembre 2024, n. 309

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio:

- di un impianto agrovoltaiico da realizzarsi nei comuni di Ortona e Orta Nova (FG), di potenza nominale prevista pari a 47,83 MWe
- di una sottostazione di utenza 30/150 kV sita in Orta Nova (FG)
- di un collegamento in antenna a 150 kV della suddetta sottostazione con la SE RTN a 150 kV (già autorizzata con D.D. 202/2018) da inserire in entra-esce alla linea a 150 kV "CP Ortona – SE Stornara".

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica, ing. Francesco Corvace, su istruttoria effettuata dal Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

- D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- D.L. 2 marzo 2024, n. 19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con Legge 29 aprile 2024, n. 56;
- il D.M. 21 giugno 2024, “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili”;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

- Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 1. è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui “ nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’ autorità competente un’ istanza ai sensi dell’ articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’ esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso”.
 2. è stato rivisto l’ Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale “impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW[FC1] , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del DL del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’ energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- Con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’ art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’ Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997, “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”, la Giunta ha inteso fornire indirizzi agli uffici regionali in relazione alla strategicità rivestita dal tema dell’ incremento della produzione e dell’ uso delle fonti rinnovabili.

RILEVATO CHE

- La **IPC PUGLIA s.r.l.** (di seguito Società, istante o proponente), con sede legale in Via Aterno n.108, San Giovanni Teatino (CH), 66020, con nota del 12/04/2021 (acquisita al prot. n. 3702 del 13/04/2021) trasmetteva a questa Sezione Transizione Energetica (già Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali) istanza telematica di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n.387/2003 per la costruzione e l’ esercizio di quanto in oggetto.
- Il 15/07/2021 la Provincia di Foggia con una nota acquisita al nostro prot. 7694, comunicava l’ avvenuta pubblicazione dei documenti depositati in seno al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, avviato in data 12/04/2021;
- Con nota del 13/10/2021 la Società Proponente trasmetteva al Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (da ora, “MATTM”), oggi Ministero dell’ Ambiente e della Sicurezza Energetica (da ora, “MASE”), istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’ art. 23 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i relativa al medesimo progetto.

- La Società in data 14/10/2021 con nota acquisita al nostro protocollo n. 10714, comunicava alla Provincia di Foggia ed a questa Sezione la rinuncia al procedimento di PAUR.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 10790 del 15/10/2021, comunicava alla Società la necessità di presentare formale istanza di sospensione del procedimento di Autorizzazione Unica.
- La Società quindi, con nota acquisita al prot. 10893 del 19/10/2021 riscontrava tale richiesta, presentando formale istanza di sospensione per 180 giorni del procedimento finalizzato al rilascio di AU ed esonerava l'Amministrazione Regionale da responsabilità derivanti da ritardi nella conclusione del procedimento.
- Questa Sezione con nota prot. 10909 del 19/10/2021 comunicava alla Società la sospensione del procedimento di Autorizzazione Unica in oggetto per n.180 giorni.
- La Provincia di Foggia, con nota acquisita al nostro prot. 11539 del 05/11/2021, comunicava a questa Sezione, alla Società ed a tutti gli enti interessati la chiusura del procedimento di VIA-PAUR, per rinuncia dell'istante.
- La Società con nota acquisita al nostro prot. 3367 del 21/04/2022 chiedeva a questa Sezione di prorogare la sospensione per ulteriori 180 giorni nell'attesa che il relativo procedimento di VIA innanzi al MITE si concludesse.
- la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. n. 84933 del 25/05/2023 comunicava l'esito della procedura di VIA per effetto della Deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella seduta del 04/05/2023 (rif. 7734 del 12/05/2023). Precisamente il Consiglio dei Ministri ha deliberato di *"... esprimere **giudizio positivo di compatibilità ambientale** sul progetto di un impianto agri- naturalistico-voltaico di potenza pari a 47,83 MW nella provincia di Foggia, sito tra i comuni di Ortona e Orta Nova (FG), con opere di connessione nel comune di Stornara (FG), proposto da IPC Puglia s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 8 del 16 Giugno 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC..."*
- La SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI con nota prot. 9289 del 14/06/2023 notificava a tutti gli enti coinvolti nel procedimento in oggetto la Deliberazione del Consiglio dei Ministri.
- questa Sezione con nota prot. 11357 del 19/07/2023, sospendeva i termini del procedimento nelle more che la Società integrasse su Sistema Puglia la documentazione richiesta e presentasse istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.
- La Società, con nota acquisita al prot. 12077 del 09/08/2023, comunicava di aver trasmesso l'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.
- La Società, con nota acquisita al prot. 12125 del 10/08/2023, comunicava di aver provveduto ad integrare i documenti su Sistema Puglia.
- Questa Sezione con nota prot. n. 13114 del 26/09/2023, convocava la Conferenza di Servizi (da ora "CdS") in data 25/10/2023, che si è regolarmente svolta in tale data.
- La Società, con nota acquisita al prot. 13750 del 16/10/2023, comunicava di aver provveduto ad integrare i documenti su Sistema Puglia e con nota prot. 14041 del 24/10/2023 inviava a questa Sezione la "delega formale" alla partecipazione alla Conferenza di Servizi del 25/10/2023.
- Questa Sezione, con nota prot. 14607 del 10/11/2023, trasmetteva agli enti coinvolti il verbale della Conferenza di Servizi del 25/10/2023.
- La Società, con nota acquisita al prot. 14320 del 01/11/2023 trasmetteva l'accordo di condivisione del percorso del cavidotto interrato e delle opere elettriche di utenza con le Società TS Energy 5 srl e Reden Santino srl.
- La Società, con note acquisite ai prot. 14782 e 14781 del 16/11/2023 la disponibilità alla sottoscrizione degli accordi relativi alle misure di compensazione rispettivamente per i comuni di Ortona e Orta Nova, ai sensi del DM 10 settembre 2010.
- La Società, con nota acquisita al prot. 16154 del 28/12/2023 comunicava di aver provveduto ad integrare i documenti su Sistema Puglia.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 261126 del 31/05/2024, convocava la Conferenza di Servizi (da ora "CdS") in data 26/06/2024.

- La Società, con nota acquisita al prot. 309434 del 20/06/2024, comunicava di aver provveduto ad integrare i documenti su Sistema Puglia e con nota prot. 312512 del 21/06/2024 inviava a questa Sezione la “delega formale” alla partecipazione alla Conferenza di Servizi del 26/06/2024.
- In data 26/06/2024 si svolgeva la CdS di cui al punto precedente. Il relativo verbale e la convocazione della successiva seduta di CdS il 31.07.2024, venivano trasmessi con nota prot 377327 del 24.07.2024.
- La Società, con nota acquisita al prot. 382538 del 26.07.2024, dava evidenza del fatto che il Comune di Ortona (nota prot. 5448 del 26.06.2024) “RITIENE congruo il prezzo offerto per opere di compensazione ambientale”.
- Il Comune di Ortona, con nota 11568 del 29.07.2024, acquisita al prot. 384948 in pari data, comunicava l'accettazione delle misure di compensazione offerte.
- La Società, con nota acquisita al prot. 385476 del 29/07/2024, inviava a questa Sezione evidenza della trasmissione al Consorzio di Bonifica della Capitanata del progetto modificato a seguito del rilascio del parere di competenza.
- In data 31.07.2024 si svolgeva regolarmente la CdS.
- Questa Sezione, con nota prot. 406689 del 09/08/2024, trasmetteva agli enti coinvolti il verbale della Conferenza di Servizi del 31/07/2024.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 478279 del 02.10.2024, trasmetteva ai Comuni interessati la “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità”, ai sensi dell'Art. 4 e 16 del DPR n. 327/01 e s.m.i., Art. 10 L.R. 22.2.2005 n. 3 e s.m.i. e Art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti.
- La Società, con nota acquisita al prot. 525543 del 25.10.2024, comunicava l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento su un quotidiano a carattere nazionale e uno a carattere regionale nonché la pubblicazione sugli Albi pretori dei Comuni interessati al progetto, trasmettendo copia delle pubblicazioni.
- Con nota 8489 del 08.11.2024, acquisita al prot. 549987 in pari data, il Comune di Ortona trasmetteva conferma di avvenuta pubblicazione dal 03.10.2024 al 02.11.2024. Il Comune di Stornara confermava per le vie brevi l'avvenuta pubblicazione e l'imminente trasmissione della conferma della stessa, tramite nota formale acquisita al prot. 556071 del 12.11.2024.
- Con nota prot. 551468 del 11/11/2024 la scrivente sezione comunicava la conclusione dell'attività istruttoria.

PRESO ATTO delle note e dei pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi di seguito riportati in stralcio:

- ***RFI, Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano, Prot. n. 4296 CDS/2021-209 SE, nostro prot. 8596 del 05/08/2021, Non riscontra Interferenza:***

“Dall'esame degli elaborati progettuali non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione, pertanto, si comunica a codesto ente di escludere dai destinatari del procedimento l'indirizzo di rete ferroviaria italiana SPA.

Al solo fine di agevolare la gestione documentale, si chiede espressamente di non inviare a questa sede gli atti relativi alle prosecuzioni di detto procedimento, a meno che non siano presenti varianti sostanziali al progetto che possano interessare l'infrastruttura ferroviaria gestita da questa società, nel corso del procedimento stesso.” [...].”

- **Ministero Delle Imprese e del Made in Italy- DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI DIVISIONE VIII – ISPettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, Prot.n. mimit.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0165792 del 23/08/2023, ns. prot. 12233 del 23/08/2023, *Esprime Parere favorevole***

“Con riferimento alla dichiarazione d'impegno del 01/08/2023, con la quale la Società I.P.C. PUGLIA S.R.L. si

impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla "Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3^a classe" di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni n. 70820 del 04/10/2007, con la presente si rilascia il parere favorevole in oggetto per la realizzazione di quanto richiesto".

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy- DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI DIVISIONE VIII – ISPettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, Prot.n. mimit.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0174774 del 07/09/2023, ns. prot. 12576 del 13/09/2023, Rilascia Nullaosta**

"Si trasmette in allegato il Nulla Osta alla Costruzione (all.1) dell'elettrodotto MT di cui all'oggetto, che sarà realizzato dalla Società I.P.C. PUGLIA S.R.L. come da documentazione progettuale presentata. Si precisa che l'allegato nulla osta deve intendersi solo per la parte di elettrodotto non soggetta all'art. 56 D.lgs 259/03 e smi per la quale invece il nulla osta è sostituito da un'attestazione di conformità del gestore."

- **Ministero dell'Interno, DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI FOGGIA Prot.n. dipvvf.COM-FG_REGISTRO UFFICIALE.U.0014096 del 03/10/2023, ns. prot. 13438 del 03/10/2023**

"Si riscontra la convocazione di questo Comando alla Conferenza di Servizi, indetta da codesto Ente in data 25.10 p.v., rubricata agli atti in data 26.09.2023 al prot. n° 13761, per l'acquisizione del parere di competenza sul progetto richiamato in epigrafe.

Al riguardo si rappresenta che per tale tipologia di procedimento rileva l'istruttoria, ex art. 3 DPR 151/2011, laddove gli insediamenti ricomprendano attività individuate nell'elenco allegato al citato disposto legislativo. Per la compiuta attivazione, occorrerà avviare il richiamato procedimento unicamente per attività in categ. "B" e "C" mentre per le restanti, ricadenti in categ. "A", non necessita la preventiva acquisizione del parere di conformità sul progetto ritenendosi l'adempimento assolto con la presentazione della SCIA.

La documentazione da produrre, conformemente alle indicazioni di cui al D.M. 07.08.2012, dovrà essere costituita da istanza (in bollo se dovuto) e corredata, altresì, dalla ricevuta del versamento in C/C ovvero bonifico IBAN, trattandosi di servizio a pagamento reso da parte del Comando dei Vigili del fuoco."

- **Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture Servizio Autorità Idraulica, Prot.n. 13506 del 05/10/2023**

"In riscontro alla nota Vs. prot. n. 13114 del 26/09/2023, acquisita agli atti di questa Sezione con protocollo n. 16519 del 27/09/2023, con la quale codesto Ufficio convocava la Conferenza dei servizi relativa alla procedura in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Per effetto della disciplina contenuta nel co. 2 dell'art. 22 della Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 le "funzioni e compiti" attribuiti alle Province ai sensi dell'art. 25, lett. e), co. 1 della L.R. n. 17/2000", concernenti le attività di polizia idraulica [sono] comprensiv[e] delle funzioni e compiti concernenti l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua, così come previsto dall'articolo 89, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998."

Parimenti, nell'ambito dei comprensori di bonifica, si ricorda che l'Autorità amministrativa competente alle valutazioni in ordine al sistema di gestione e delle tutele dei corsi d'acqua (Autorità amministrativa di polizia idraulica), per effetto della disciplina di cui all'art. 10, co. 1 della L.R. n. 4/2012, è il Consorzio di Bonifica territorialmente competente.

Si sottolinea, dunque, la necessità di un coinvolgimento nel procedimento in parola del competente Ufficio della Provincia di Foggia ovvero del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, a seconda della

titolarità gestionale del corso e/o dei corsi d'acqua eventualmente interessato/i dalle iniziative edilizie e/o infrastrutturali o, comunque, dalle modificazioni e/o trasformazioni del territorio valutabili secondo la disciplina del Capo VII del R.D. n. 523/1904 "Polizia delle acque pubbliche".

Resta la competenza dello scrivente Servizio rispetto all'eventuale valutazione di istanze di concessioni relative agli usi del demanio idrico ai sensi dell'art. 24, co. 2, lett. f) della L.R. n. 17/2000, previo il parere/nulla osta idraulico favorevole di cui innanzi nonché le competenze in capo ai Consorzi di Bonifica secondo i procedimenti disciplinati dal Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia di cui al R.R. 1° agosto 2013, n. 17."

- **Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione_ Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione del Patrimonio, Prot. n. 3175 del 17/02/2021**

"In riferimento all'oggetto si segnala che pervengono alla sezione demanio e patrimonio ed a questo servizio, da parte di codeste amministrazioni competenti, numerose istanze i cui progetti non interessano immobili di proprietà regionale, alla cui tutela domenicale e gestione questo ufficio è preposto.

Al fine di agevolare i proponenti nell'individuazione dei beni di proprietà regionale, si comunica che all'indirizzo <http://www.sit.puglia/> è possibile consultare il catalogo Patrimoniale Regionale.

Si comunica, dunque, di escludere la scrivente sezione dal coinvolgimento nei procedimenti in oggetto, in quanto anche nel caso in cui il progetto interferisca con proprietà regionali, questa sezione non è tenuta a rilasciare in tal procedimento alcun parere.

Mentre il rilascio di eventuale concessione per l'uso dei beni ovvero il consenso per l'instaurazione di un diritto di attraversamento segue le modalità disciplinate dalla legge regionale n. 27/1995 e dal R.R. n. 23/2011 "regolamento per l'uso dei beni immobili regionali". Solo in caso di interessamento di beni di proprietà regionale, il proponente potrà produrre specifica istanza, contenente l'esatta individuazione catastale del bene regionale, che dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo pec: serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it"

- **Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata, con nota del 09/10/2023 prot. n. 13543**

"Dall'analisi della documentazione di progetto depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, e in particolare dal piano particellare di esproprio (datato Luglio 2023), si è riscontrato che, tra le particelle catastali interessate dall'intervento, non sono presenti immobili intestati al Demanio dello Stato.

Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che questa Direzione Regionale non è coinvolta nella trattazione in oggetto, a meno di eventuali modifiche progettuali che interessano immobili intestati al Demanio dello Stato e, pertanto, non parteciperà alla conferenza indetta".

- **Ministero Delle Imprese e del Made in Italy - DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI DIVISIONE VIII – ISPETTORATO TERRITORIALE PUGLIA BASILICATA E MOLISE, Prot.n. mimit.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0196311 del 10/10/2023, ns. prot. 13594 del 10/10/2023.**

"In riferimento alla nota della REGIONE PUGLIA prot. N. 0013114 del 26/09/2023 e protocollata da questo Ufficio al n. 0187321 del 27/09/2023, si invita codesta Società, trattandosi di attività in conto terzi e al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nulla osta alla costruzione dell'elettrodotto di cui all'oggetto, a produrre quanto richiesto nel modello allegato comprensivo di istruzioni. Si fa presente che le istanze devono essere separate per la sezione MT e per la sezione AT. Non pervenendo quanto sopra richiesto entro 30 giorni dalla ricezione della presente, l'istanza in oggetto sarà archiviata."

- **Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, Prot. n. MIC|MIC_SABAP-FG|23/10/2023|0011465-P, nostro prot. 13974 del 23/10/2023, Esprime Parere favorevole con prescrizioni**

“Oggetto: Cod. 288PU24 (ID_VIP: 7522) Orta Nova, Ortona (FG) Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 presentata dalla società IPC Puglia srl in seno a istanza di PAUR ai sensi dell’art.27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativa alla costruzione ed all’esercizio di un impianto agrovoltaiico di potenza nominale prevista pari a 47,83 MWe, nonché delle relative opere di connessione.

Proponente IPC Puglia s.r.l.

PARERE RELATIVO ALLE PRESCRIZIONI ARCHEOLOGICHE.

In riscontro alla nota a margine riportata, di pari oggetto, questa Soprintendenza rappresenta quanto segue: Vista la Parte Seconda “Beni culturali” e la Parte Terza “Beni paesaggistici” del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 06/07/2002, n. 137” e s.m.i.

Vista la Delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23/03/2015 con cui la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia (PPTR) come strumento di copianificazione territoriale MIBACT e Regione Puglia;

Visto il D.M. 10.09.2010 “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” Parte III, punto 14 comma 9. Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; Considerato che la Regione Puglia, in qualità di Autorità competente per il procedimento di autorizzazione unica dell’impianto eolico di [FC1] cui trattasi, ha convocato questa Soprintendenza come parte del procedimento unico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003;

Tenuto conto che il MASE ha pubblicato l’avvenuta approvazione della Deliberazione del Con dei Ministri del 04/05/2023, disponibile sul Portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del MASE stesso (già MiTE), corredata dal parere positivo con prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 8 del 16 giugno 2022 relativo al progetto in oggetto;

Richiamandosi alle molteplici e ripetute criticità di ordine archeologiche già evidenziate nel parere di competenza di questo Ufficio rilasciato con nota prot. 6637 del 13/06/2022 nell’ambito della Procedura di VIA, si prescrive ai sensi della vigente normativa sull’archeologia preventiva che:

1. *Vengano condotti saggi di scavo archeologici preliminari alla realizzazione delle opere, da parte di società qualificata in possesso di certificazione SOA cat. OS25, ai fini di acquisire un primo e parziale quadro conoscitivo delle interferenze con beni archeologici già evidenziate nel corso dell’istruttoria di progetto, e di definire di conseguenza le più idonee modalità di tutela, in particolare nei casi di eventuali evidenze di particolare rilievo con beni la cui conservazione non può che essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l’integrale mantenimento in situ. I saggi di scavo dovranno essere condotti nelle seguenti aree:*
 - a. *nei punti di interferenza diretta dell’impianto fotovoltaico posto più a NE con tracce di viabilità antica note in letteratura da fotointerpretazione;*
 - b. *nei punti di interferenza diretta dell’impianto fotovoltaico posto più a NW con il villaggio neolitico trincerato in loc. Masseria Camerina (sito ORD6);*
 - c. *nei punti di interferenza diretta dell’impianto fotovoltaico posto più a SW con tracce di viabilità antica note in letteratura da fotointerpretazione;*
 - d. *nei punti di interferenza diretta dell’impianto fotovoltaico posto più a S con tracce di viabilità antica note in letteratura da foto interpretazione e con la anomalia n. 1 da foto interpretazione riferibile ad un villaggio neolitico;*
 - e. *nei 2 punti di interferenza diretta del percorso del cavidotto di connessione con tracce di viabilità antica note in letteratura da fotointerpretazione;*
 - f. *nei punti di interferenza diretta del percorso del cavidotto di connessione con il villaggio neolitico trincerato in loc. San Marchitto (sito ORD1);*
 - g. *nei punti di interferenza diretta del percorso del cavidotto di connessione con il villaggio neolitico trincerato in loc. Masseria Durando (sito ORT18);*
 - h. *nei punti di interferenza con 13 assi centuriati riferibili alla centuriazione di Herdonia;*
 - a. *nei punti di interferenza diretta del percorso del cavidotto di connessione con il villaggio neolitico trincerato in loc. Grassano (sito ORT13);*

- j. nei punti di interferenza diretta del percorso del cavidotto di connessione con un altro villaggio neolitico trincerato in loc. Grassano (sito ORT12).
2. Venga attivata la sorveglianza archeologica continuativa per tutte le attività di scavo previste per la realizzazione dei plinti di fondazione, delle piazzole e dei cavidotti. Qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, la Società responsabile dell'esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.

Il presente parere viene inviato affinché sia acquisito agli atti della conferenza. Si resta in attesa di ricevere il verbale della conferenza di servizi.

- **REGIONE PUGLIA-DIPARTIMENTO Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture SEZIONE Demanio e Patrimonio SERVIZIO Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, Prot. n. r_puglia/AOO_108-25/10/2023/0013099, ns. prot. 14072 del 25/10/2023, Esprime Parere favorevole con prescrizioni**

“In riferimento al procedimento in oggetto, facendo seguito alla convocazione di Conferenza di Servizi da parte di codesto Servizio, giusta nota prot. n. 13144 del 26 settembre 2023, si riscontra quanto segue. Dall'analisi degli elaborati progettuali pubblicati all'indirizzo web <https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/AutorizzazioneUnica>, si rileva che in Comune di Ortona, il cavidotto interno di media tensione relativo all'impianto di produzione in oggetto attraversa in tre punti il Regio Tratturello “Mortellito-Ferrante” n. 52, percorrendolo poi in parallelo, su aree agricole adiacenti, per quasi 465 mt, all'interno dell'UCP “Aree di rispetto della rete dei tratturi”.

In Comune di Ortanova, poi, nei pressi della masseria Ferrante, il cavidotto AT percorre il Regio Tratturello “Mortellito-Ferrante” n. 52 per circa 95 metri sulla SP86, dalla quale si dirama in attraversamento.

Si fa presente che le aree di produzione del medesimo impianto sono ubicate ad una distanza media di circa 100 mt dallo stesso Tratturello n.52, vincolato quale bene di interesse storico-artistico-archeologico ai sensi del D.M. del 22.12.1983, e pertanto non situate in aree idonee ai sensi dell'art. 20 del dlgs. 199/2021.

Ai fini dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto poi, in relazione all'interferenza del cavidotto con la rete tratturale, gli attraversamenti trasversali e quelli longitudinali su strade esistenti con cavidotti interrati risultano tra gli usi consentiti e regolamentati dal R.R. 23/2011 “Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali”, mediante rilascio da parte di questo servizio di apposita concessione regolante tempi, condizioni, modalità di utilizzo e il canone annuo da corrispondersi, previa acquisizione del parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio o Enti delegati, che concorrono alla tutela e valorizzazione della rete tratturale. Si ricorda, quindi, che ai fini dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, per le percorrenze longitudinali della rete tratturale con il cavidotto AT su viabilità pubblica esistente (SP 86), il servizio scrivente non è competente al rilascio di alcuna autorizzazione, né di apposita concessione d'uso che dovrà essere richiesta all'Ente gestore della strada.

Tutto ciò premesso, questo Servizio esprime, per quanto di propria competenza, **PARERE FAVOREVOLE** agli attraversamenti, subordinato all'impegno di presentare istanza per l'ottenimento in concessione di aree tratturali e alle seguenti condizioni:

1. il cavidotto interrato posto in opera longitudinalmente al tracciato tratturale dovrà essere posato esclusivamente su viabilità esistente e non anche su aree agricole, ai sensi dei c. 2 p.to a7) degli artt. 81 e 82 delle NTA del PPTR;
2. vengano acquisiti il parere favorevole della competente Soprintendenza e la verifica/parere di compatibilità paesaggistica per l'intervento in oggetto;
3. siano previste opere di natura compensativa dell'impianto di produzione lungo i due bordi del Regio Tratturello n. 52, al fine di garantirne la leggibilità, per una lunghezza non inferiore

a 5 volte la misura dei fronti del campo fotovoltaico paralleli al Tratturello, secondo i criteri progettuali espressi nel redigendo DRV: in particolare, lungo i bordi del tracciato originale del tratturo, si preveda la piantumazione di alberature di specie autoctone ad alto fusto, di altezza minima di 2 metri, rispettando una distanza tra le piante di circa 50 metri, con specie arboree da concordare con questo Servizio;

4. eventuali occupazioni temporanee siano rimosse alla fine del cantiere di costruzione ripristinando lo stato dei luoghi.”

- **Terna, con nota del 06/11/2023 prot. n. GRUPPO TERNA/P20230112989- 06/11/2023, ns. prot. 14423, Richiede modifica di connessione, rispetto a quanto benestariato in data 07/03/2022 con prot.TERNA/P20220019344**

“Vi informiamo infine che il valore di potenza dell’impianto di cui all’oggetto non corrisponde al valore di potenza della richiesta in sede di STMG; a tal proposito è opportuno far presente che, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione (corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente).”

- **Consorzio per la bonifica della Capitanata, con nota del 21/11/2023 prot. n. 0027304/2023** “Dall’esame della documentazione tecnica inviata a corredo dell’istanza sono emerse interferenze degli interventi in progetto sia con la rete idrografica sia con la rete di adduzione e di distribuzione del Comprensorio Irriguo della Sinistra Ofanto, Distretto 11.

a. Rete Idrografica

Sia l’impianto agrivoltaico che gli elettrodotti interrati di connessione dell’impianto medesimo alla rete elettrica nazionale interferiscono con gli alvei di alcuni corsi d’acqua della rete idrografica regionale e precisamente l’impianto con il canale Marana San Marchitto ed affluente, mentre gli elettrodotti interrati con lo stesso Canale Marana San Marchitto oltre che con il Canale Santo Spirito, il Canale Ponticello ed il Canale Marana la Pidocchiosa.

La compatibilità dell’impianto in area interessata da impluvi naturali va verificata rispetto alle norme di attuazione del PAI Puglia di competenza dell’Autorità di Distretto dell’Appennino Meridionale; trattandosi di impluvi non demaniali nella tratta interessata dall’impianto, esula dalle competenze di questo Ente esprimersi in merito alla fattibilità delle opere. Per quanto riguarda l’attraversamento degli alvei con gli elettrodotti di connessione occorre precisare che esso è consentito unicamente mediante t.o.c. con franco netto rispetto al fondo e al profilo degli alvei non inferiore a mt.3 con distanza dai punti di inizio e termine della trivellazione rispetto ai cigli attuali degli alvei di almeno mt. 20; la stessa distanza minima deve essere rispettata contemporaneamente rispetto ai limiti della proprietà demaniale. Prescrizioni più severe, rispetto al franco ed alla distanza dei punti di inizio e fine t.o.c. potranno essere imposti dagli altri soggetti istituzionali competenti (Servizio Autorità Idraulica, Autorità di Distretto dell’Appennino Meridionale).

Si ritiene che le modalità innanzi descritte per l’attraversamento degli alvei non costituiscano pregiudizi e/o inibizioni per l’attività di manutenzione espletata da questo Ente che pertanto potrà esprimere parere favorevole per quanto di competenza, alla esecuzione dei lavori purchè negli attraversamenti, da uniformare alle richiamate prescrizioni, vengano rispettate anche le seguenti condizioni:

1. La presenza degli elettrodotti venga segnalata adeguatamente per mezzo di apposite paline, ancorate al tubo di protezione dei cavi elettrici ed aventi altezza fuori terra pari a mt. 2.00;
2. Prima dell’inizio dei lavori venga acquisita l’autorizzazione idraulica della Autorità

Idraulica ai sensi del R.D. 25.07.1904 n.523;

3. *Prima dell'inizio dei lavori venga acquisito il parere di compatibilità PAI dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale;*
4. *Prima dell'inizio dei lavori venga acquisita l'autorizzazione all'uso dei beni demaniali ai sensi del Regolamento Regionale n.17/2013.*

• **Rete di adduzione e distribuzione irrigua Idrografica**

Le opere in progetto comportano diverse interferenze (parallelismo e intersezione) con la rete di adduzione e distribuzione irrigua del distretto 11 del Comprensorio Irriguo della Sinistra Ofanto, come si evidenzia nelle planimetrie allegate.

A riguardo si evidenzia che le aree interessate dalle condotte sono espropriate e/o asservite a favore del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifiche; esse non possono essere oggetto di interventi quali scavi, movimenti di terra, apertura di fossi, costruzioni, piantagioni, impianti, ingombri, depositi di terra e altre materie, né possono essere delimitate da recinzioni che impediscano il libero accesso al personale consortile; non possono essere destinate, infine, a sede di viabilità permanente. Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle suddette condotte (mt.1.50 per condotte fino a φ 275 mm., mt. 2.50 per condotte da φ 300 a φ 500 mm. e mt. 4.50 per condotte da φ 600 a φ 1200 mm.) e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse (mt.3.00), occorre che tra le condotte ed i manufatti dell'impianto di progetto (compreso viabilità e recinzioni) sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 ($1.50/2 + 3.00$) per condotte fino a φ 275 mm., a mt. 4.25 ($2.50/2 + 3.00$) per condotte da φ 300 a φ 500 mm. e mt. 5.25 ($4.50/2 + 3.00$) per condotte da φ 600 a φ 1200 mm. Per condotte posate in fascia espropriata tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale.

Pertanto il superamento delle interferenze rilevate con le condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni

Parallelismi

Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle condotte e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse, occorre che tra le condotte ed il cavidotto elettrico, e qualsiasi altro manufatto, sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 ($1.50/2 + 3.00$) per condotte fino a φ 275 mm., a mt. 4.25 ($2.50/2 + 3.00$) per condotte da φ 300 a φ 500 mm. e mt. 5.25 ($4.50/2 + 3.00$) per condotte da φ 600 a φ 1200 mm.. Per condotte posate in fascia espropriata tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale.

Intersezioni (elettrdotto interrato)

1. *Il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera con sonda teleguidata) della lunghezza non inferiore a mt. 10.50 (in asse alla condotta) per diametri fino a φ 275 mm., non inferiore a mt. 11.50 per diametri da φ 300 a φ 500 mm., non inferiore a mt. 13.50 per diametri da φ 600 a φ 1200 mm., per condotte di diametro superiore a φ 1200 mm. la lunghezza della tubazione di protezione deve essere pari alla larghezza della fascia di esproprio maggiorata di mt. 6.00, sempre in asse alla condotta, con un minimo di mt. 30.00;*
2. *La profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 (cm. 150 per posa con sonda teleguidata);*
3. *La profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata, ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi, a cura e spese di codesta Spett.le Società, in presenza di tecnici consortili;*
4. *Il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati, anche se immerso in acqua, senza giunzioni e derivazioni con altre linee nel tratto interessato;*
5. *La presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalata su ambo i lati della condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un'altezza dal piano campagna non inferiore a mt. 2.00;*
6. *Al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;*

7. *L'attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm. è consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 per spingi tubo e cm. 150 per sonda teleguidata; la distanza di inizio e fine trivellazione dell'asse della condotta deve essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1).*
8. *La tecnica dello spingi tubo e della sonda teleguidata può essere adatta anche per l'attraversamento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm.(auspicabile).*

Intersezione strade di servizio

Per il superamento delle interferenze tra strade di servizio e condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. *Le condotte irrigue devono essere protette meccanicamente per mezzo di tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, avente diametro interno maggiore o uguale a due volte il diametro esterno delle condotte irrigue e lunghezza maggiore o uguale alla larghezza della strada di servizio maggiorata di due volte (una per lato) la profondità di posa delle condotte medesime; il tubo di protezione deve in ogni caso consentire lo sfilaggio delle condotte irrigue;*
2. *La protezione delle condotte irrigue deve essere eseguita tassativamente in presenza del personale consortile e con le modalità che verranno appositamente impartite in sito;*
3. *Nel caso di condotte in cemento amianto dovrà prevedersi necessariamente la sostituzione degli elementi interessati dalla protezione meccanica con tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, con oneri a totale carico della società richiedente, compreso lo smaltimento dei tubi sostituiti ed i pezzi speciali di collegamento;*
4. *Nel caso di adduttori di grosso diametro in luogo della incamicatura potrà prevedersi la protezione delle condotte rispetto ai carichi indotti dal transito di mezzi di trasporto e macchine operatrice mediante piastre di conglomerato cementizio armato di adeguate dimensioni ed opportunamente armate.*

Sovrapposizioni

Non vi può essere compatibilità in situazioni di sovrapposizione tra i manufatti delle opere in progetto e gli impianti consortili.

Qualora non risulti possibile rispettare le prescrizioni sopra indicate occorre richiedere lo spostamento delle condotte interferenti; lo spostamento sarà consentito, qualora non sussistano impedimenti di natura tecnica e/o amministrativa, a condizione che la società proponente si faccia carico dei relativi oneri di spesa, ivi compreso quelli relativi alla istituzione delle nuove servitù di acquedotto – a favore del Demanio dello Stato Ramo Bonifica - ed alla estinzione di quelle non più necessarie.

Anche per le interferenze con la rete di distribuzione irrigua, da risolvere con il rispetto delle condizioni innanzi precisate, prima dell'inizio dei lavori deve essere acquisita l'autorizzazione all'uso dei beni demaniali ai sensi del R.R n. 17/2013.

- **COMANDO MILITARE ESERCITO PUGLIA, Prot.n. M_D AC9641C REG2023 0031531 22-12-2023 del 22/12/2023, ns. prot. 16044 el 22/12/2023, Esprime Parere favorevole**

“ In relazione al procedimento amministrativo indicato in oggetto, questo Comando:

- *ESAMINATA l'istanza della REGIONE PUGLIA;*
- *TENUTO CONTO che l'impianto in argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servitù militari o poligoni di tiro*

ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera.”

- **Il Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea, con nota del 15/01/2024 prot. n. M_D ABA001 REG2024 0001799 15-01-2024, ns. prot. 36609 del 23/01/2024, Esprime Parere favorevole**

“In esito a quanto comunicato da codesta Amministrazione territoriale con il foglio in riferimento, relativo al procedimento autorizzativo in epigrafe, verificato che l'intervento proposto non interferirebbe con le installazioni di questa Forza Armata né con le limitazioni al diritto di proprietà e d'impresa imposte nelle loro vicinanze, si esprime il parere favorevole dello scrivente Comando territoriale dell'A.M. alla sua realizzazione, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D.lgs. 15 marzo 2010, n.66”.

- **Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio con nota Prot.n. 160250 del 29/03/2024: Trasmette Preavviso di diniego**

“OGGETTO: Richiesta Accertamento di Compatibilità Paesaggistica art 91 delle NTA del PPTR

Intervento: Impianto Integrato Agrivoltaico e delle relative opere di connessione alla RTN di potenza nominale pari a 47,83 MW localizzato nei comuni di Ortona, Orta Nova e Stornara

Proponente: Ipc Puglia S.R.L

Cod. Prat.: 2024/01275/ORD

PREAVVISO DI DINIEGO ex art. 10 bis. L. 241/1990

[..]Preso atto della valutazione di compatibilità paesaggistica espressa dalla Commissione Paesaggistica provinciale riunitasi nella seduta del 20/03/2024, che in relazione all'intervento in oggetto ha formulato il seguente parere: ...”Seppure l'intervento proposto non rientra nell'ambito delle perimetrazioni del Sistema delle Tutele relativo ai Beni Paesaggistici ma solo in Ulteriori Contesti del PPTR, la Commissione Paesaggio ritiene che la sua grande estensione (pari a circa 81 ha) e concentrazione in un'unica area sia tale da determinare un “peso” paesaggistico eccessivo, che contrasta sia con l'obiettivo strategico n° 10 del PPTR (favorire concentrazione di impianti di questo tipo in aree produttive pianificate per ridurre gli impatti sul paesaggio e prevenire la proliferazione di ulteriori impianti sul territorio) sia con l'obiettivo specifico di disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali.

Nella fattispecie una parte dell'impianto risulta immediatamente a ridosso della fascia di rispetto della rete tratturale (tratturello Mortellito-Ferrante). Inoltre si segnala la presenza del sito neolitico Tarolla nel comune di Ortona al F.11 partt.221-321. L'impianto in progetto si colloca inoltre a circa 1,5 km dal sito archeologico pluristratificato di Herdonia. Dal che si evince l'importanza storico-culturale che l'area riveste sia nel territorio che a livello nazionale. La valutazione complessiva delle criticità rispetto ai valori paesaggistici ha evidenziato che l'impianto così come proposto comporterebbe la compromissione dei caratteri rurali e naturalistici di un ambito paesaggistico di pregio, quale paesaggio agrario che fa da cornice ad importanti elementi architettonici e archeologici. Inoltre, la presenza contemporanea di altri impianti FER esistenti, connotati da significativa densità, non consente di stabilire l'assenza di interferenze dal cumulo generato da tali impianti limitrofi. Per tali motivazioni si ritiene di non poter rilasciare parere favorevole in merito agli aspetti paesaggistici.

La commissione potrà prendere in considerazione una proposta progettuale che rimoduli l'estensione dell'impianto al fine di renderlo meno impattante paesaggisticamente.

(Conclusione)

*Considerato quanto innanzi rappresentato, si ritiene **DI NON POTER RILASCIARE L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA** ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR.*

Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della presente comunicazione, il richiedente ha diritto di presentare per iscritto all'ufficio provinciale scrivente, le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti.”

- **Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio con nota Prot.n. 214949 del 06/05/2024, Trasmette diniego**

“Oggetto: Comune di ORDONA, ORTA NOVA E STORNARA (FG)

Accertamento di Compatibilità Paesaggistica art 91 delle NTA del PPTR

Intervento: Impianto Integrato Agrivoltaico e delle relative opere di connessione alla RTN di potenza nominale

pari a 47,83 MW localizzato nei comuni di Ortona e Orta Nova

Proponente: Ipc Puglia S.R.L

Cod. Prat.: 2024/01275/ORD

TRASMISSIONE DETERMINAZIONE DINIEGO

Con la presente, si trasmette, copia della Determinazione di diniego del Dirigente del Servizio Tutela del Territorio n° 700 del 02/05/2024 con la quale non è stato rilasciato l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, ai sensi dell'art 91 delle NTA del PPTR, relativo all'intervento indicato in oggetto.

L'atto autorizzativo, sottoscritto con firma digitale, è reso anche disponibile attraverso l'albo pretorio on-line della Provincia (www.provincia.foggia.it)."

- **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture- Servizio gestione opere pubbliche ufficio per le espropriazioni, con nota circolare prot. AOO_064- 20742 del 16.11.2023**

"La presente nota circolare persegue la finalità di armonizzare le disposizioni normative che negli anni si sono susseguite in tema di espropriazione per pubblica utilità, e semplificare l'attività amministrativa dei Responsabili del Procedimento delle diverse Strutture regionali che, per le funzioni assegnate, istruiscono la documentazione progettuale prodotta dalle Società proponenti e/o concessionarie, comprendente anche la documentazione necessaria all'avvio delle procedure espropriative.

[...] Per tutto quanto sopra, la scrivente Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Gestione Opere Pubbliche, cui sono state attribuite le funzioni di Autorità Espropriante previste dal D.P.R. n. 327/2001 ss.mm. ii. e dalla L.R. n. 3/2005 ss.mm.ii., ha ritenuto utile raccogliere in una nota circolare l'elenco puntuale degli elaborati afferenti il procedimento espropriativo, e contestuale esplicitazione dei relativi contenuti, al fine di costituire supporto operativo per i Responsabili dei singoli procedimenti incardinati presso codeste Sezioni, nell'istruttoria della documentazione progettuale presentata dalle Società proponenti e/o concessionarie, finalizzata all'approvazione di progetti relativi ad interventi per i quali si dichiara la pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 ss.mm.ii..

Pertanto, alla luce della ricognizione del quadro normativo di cui sopra e delle precisazioni di cui innanzi, la documentazione da produrre, a cura delle Società proponenti e/o concessionarie, dovrà comprendere:

1. La Relazione Tecnica Estimativa con evidenza delle modalità adottate per la valutazione delle indennità dei terreni e del relativo metodo di stima.
2. Il Piano Particellare di Esproprio con rappresentazione grafica su mappe catastali aggiornate, in scala adeguata a definire con la precisione necessaria i limiti fisici delle aree da assoggettare ai vincoli richiesti (esproprio e/o asservimento e/o occupazione temporanea), riferiti ad elementi dimensionali univoci e non suscettibili di alcuna variazione successiva e/o contestazione in sede attuativa.
3. L'Elenco descrittivo contenente l'effettiva e distinta indicazione e definizione:
 - del territorio Comunale in cui ricadono gli immobili,
 - delle ditte catastali che in catasto risultano proprietarie degli immobili,
 - degli immobili, con rispettivi identificativi catastali,
 - della zona omogenea territoriale,
 - delle rispettive superfici da espropriare, da asservire e/o da occupare temporaneamente;
 - delle rispettive indennità provvisorie, unitarie e complessive, che a seguito dell'intervenuta declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art. 40 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 327/2001 ss.mm.ii., pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 181 del 07.06.2011, devono essere stimate nel rispetto della Sentenza medesima. Per le aree non espropriabili ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., deve essere riportata la dizione "area in concessione e/o convenzione" senza indicare la determinazione della indennità.

In aggiunta ai tre punti elenco che indicano la documentazione progettuale necessaria, e i relativi contenuti, seguono ulteriori due documenti ritenuti necessari al fine di tutelare la Regione Puglia nella successiva fase di

realizzazione dell'intervento, ossia:

4. Dichiarazione del progettista, resa ai sensi e per gli effetti dell'art.38 c. 3 del predetto D.P.R. 445/2000, unitamente a copia del documento di riconoscimento, che attesti, previo puntuale accertamento, che le superfici per le quali è richiesto l'esproprio e/o l'asservimento siano limitate all'estensione strettamente indispensabile ai fini della funzionalità delle opere e del rispetto di eventuali normative di tutela, con esclusione di superfici per le quali le esigenze manutentive possano essere soddisfatte con semplici servitù di passaggio.
5. Dichiarazione di manleva del Legale Rappresentante, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 co. 3 del predetto D.P.R. 445/2000, unitamente a copia del documento di riconoscimento, del codice fiscale e della visura camerale, al fine di esonerare la Regione Puglia da qualsiasi onere e responsabilità in merito a rideterminazioni delle indennità di espropriazione e/o di occupazione temporanea depositate, anche in seguito a procedimenti giudiziari, richieste dagli aventi diritto, in quanto l'opera si configura non come "opera pubblica", bensì come "opera di interesse pubblico", cioè finalizzata al soddisfacimento di un interesse della collettività, che vede come Soggetto Attuatore/Promotore dell'espropriazione e Beneficiario dello stesso esproprio questa Società, in qualità di soggetto privato, che garantisce la copertura finanziaria per gli immobili da asservire e/o da acquisire al suo patrimonio con le proprie risorse finanziarie. (Solo nel caso in cui il promotore dell'esproprio sia una Società privata e non una concessionaria).

Pertanto, qualora codeste Sezioni rilevino una incompletezza documentale rispetto a quanto innanzi riportato, potranno utilizzare le informazioni tecniche riassunte nella presente nota circolare per richiedere le dovute integrazioni alle Società proponenti e/o concessionarie.

Ad avvenuta adozione, da parte della competente Sezione Regionale, dell'atto amministrativo che approva il progetto e dichiara la pubblica utilità dell'opera di interesse regionale ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 ss.mm.ii., la medesima Sezione avrà cura di trasmettere il citato provvedimento alla Sezione scrivente, all'indirizzo pec ufficioespropri.regioneapuglia@pec.rupar.puglia.it, al fine di consentire l'avvio delle procedure di competenza, correlate alla fase di esecuzione dell'opera.[...]"

- **Ministero dell'Interno, DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI FOGGIA Prot.n. dipvvf.COM-FG_REGISTRO UFFICIALE.U.0014096 del 03/10/2023, ns. prot. 267232 del 04/06/2024**

"Si riscontra la convocazione di questo Comando alla Conferenza di Servizi, indetta da codesto Ente in data 03/06/2024 rubricata agli atti al prot. n° 8268, per l'acquisizione del parere di competenza sul progetto richiamato in epigrafe.

Al riguardo si rappresenta che per tale tipologia di procedimento rileva l'istruttoria, ex art. 3 DPR 151/2011, laddove gli insediamenti ricomprendano attività individuate nell'elenco allegato al citato disposto legislativo. Per la compiuta attivazione, occorrerà avviare il richiamato procedimento unicamente per attività in categ. "B" e "C" mentre per le restanti, ricadenti in categ. "A", non necessita la preventiva acquisizione del parere di conformità sul progetto ritenendosi l'adempimento assolto con la presentazione della SCIA.

La documentazione da produrre, conformemente alle indicazioni di cui al D.M. 07.08.2012, dovrà essere costituita da istanza (in bollo se dovuto) e corredata, altresì, dalla ricevuta del versamento in C/C ovvero bonifico IBAN, trattandosi di servizio a pagamento reso da parte del Comando dei Vigili del fuoco."

- **ANAS spa, nota prot. n.291587 del 13/06/2024, Non rileva interferenza**

"Si comunica che l'area interessata non interferisce con le Strade Statali di ns competenza, né tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della strada".

- **Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata, con nota del 30/07/2024 prot. n. 385730, Non rileva interferenza**

“Dall’analisi della documentazione di progetto depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, e in particolare dal piano particellare di esproprio aggiornato, si è riscontrato che, tra le particelle catastali interessate dall’intervento, non sono presenti immobili intestati al Demanio dello Stato. La realizzazione dell’impianto indicato in oggetto interessa alcune particelle intestate al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica.

Alla luce di quanto sopra, Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che la scrivente non parteciperà alla Conferenza di Servizi in argomento e che il parere finalizzato all’esecuzione dell’opera potrà essere rilasciato dal competente Consorzio di Bonifica,

Amministrazione alla quale compete la gestione degli immobili aventi la natura giuridica sopra menzionata.”.

- **Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica – DIPARTIMENTO ENERGIA, Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi, Ex Divisione VIII – Sezione UNMIG dell’Italia Meridionale, Prot. n. m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0154366.22-08-2024 del 22/08/2024**

“Oggetto: Interventi soggetti all’art. 120 del R.D. 1775/1933.

VERIFICA DI INTERFERENZA CON ATTIVITA’ MINERARIE. [FC2]

[...] Nell’ambito di procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di autorizzazioni all’esecuzione di opere soggette ai disposti dell’art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, di competenza di codeste Amministrazioni, risulta necessario, ai fini dell’eventuale coinvolgimento di questa Sezione UNMIG, accertare preliminarmente che il progetto interferisca con attività minerarie di competenza dell’Ufficio stesso (permessi di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi). [...] La società proponente ha presentato, in allegato all’istanza di Autorizzazione Unica, apposita dichiarazione in cui dichiarava di “non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti”, riportando anche che “secondo quanto previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012, la presente dichiarazione di insussistenza di interferenze, equivale a pronuncia positiva da parte dell’amministrazione mineraria”

- **ANSFISA, nota prot. 436940 del 10/09/2024**

“In riscontro al vostro prot. 406689 del 09/08/2024, acquisita al prot. ANSFISA n. 59137/24, si rappresenta che questo Ufficio Operativo Territoriale (UOT) della Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (in sigla ANSFISA) risulta interessato solo nel caso in cui l’opera da realizzare o modificare sia interferente, come disposto dal D.P.R. 753/80, con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 753/1980 “Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell’attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell’esercizio”.

- **Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica- DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI, Prot. n. m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0077324.16-05-2023 del 16/05/2023**

“DELIBERA

fermo restando quanto previsto dal disposto di cui all’art. 49 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di un impianto agri- naturalistico-voltaico di potenza pari a 47,83 MW nella provincia di Foggia, si tra i comuni di Ortona e Orta Nova (FG), con opere di connessione nel comune di Stornara (FG), proposto da IPC Puglia s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 8 del 16 Giugno 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all’art. 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006. n.152.”

Il testo integrale del provvedimento, corredato dal parere positivo con prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, n. 8 del 16/06/2022, è disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, agli indirizzi:

- <https://va.mite.gov.it/it-IT/OggettiDocumentazione/8098/11924?Testo=&RaggruppamentoID=166#form-cercaDocumentazione>
- <https://va.mite.gov.it/File/Documento/841980>
- <https://va.mite.gov.it/File/Documento/845097>

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- La Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio gestione opere pubbliche, con nota circolare prot. AOO_064-20742 del 16.11.2023 forniva le disposizioni normative in tema di espropriazione per pubblica utilità e questa Sezione precedente, con nota prot.n. 478289 del 02.10.2024, trasmetteva ai comuni interessati la *“Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO INOLTRE CHE la IPC Puglia S.r.l, con nota acquisita agli atti dell'ufficio al n. 585272 del 26.11.2024, trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo ed in particolare:

- il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *“adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”*, firmato digitalmente su supporto ottico autentica e conforme, comprensiva anche degli strati informativi identificativi dell'impianto al fine della conservazione digitale su apposito server.
- evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessate dall'intervento, a norma della Legge 239/2004 e DM 10.09.2010. I comuni di Ortona e Orta Nova hanno accettato le misure compensative offerte dalla Società.
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si è impegnato [FC3] a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ha attestato la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati *“monumentali”* ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.; dichiarazione [FC4] sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), ovvero dichiarazione asseverata di permanenza dei requisiti già dichiarati alla Sezione precedente nell'arco temporale di sei mesi dalla data di acquisizione della suddetta documentazione (art. 86, c. 1 D.Lgs. 159/2001 e s.m.i.);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di

amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del DPR 13 giugno 2017, n. 120 "*Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*", pubblicato sulla G.U. n. 183 del 7 agosto 2017, che la Società deve presentare almeno 90 [FC5] giorni prima dell'inizio lavori, anche solo per via telematica nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti [FC6] sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al dpr 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti, in applicazione della legge n. 30 del 05.07.2019, che ha approvato le "*Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale*";

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo;

PRESO ATTO CHE:

- con nota prot. 551468 del 11/11/2024, questa Sezione ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "*Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessate dall'intervento;
- in data 28/11/2024 è stato sottoscritto, dal rappresentante legale della IPC Puglia S.r.l. l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della deliberazione di giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1901;
- la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota 0590604/2024 del 29/11/2024, trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, l'Atto Unilaterale d'Obbligo, in corso di registrazione;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in n. 1 copia su supporto digitale dalla Sezione Transizione Energetica;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 1. Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 2. Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 3. Comunicazione di informativa antimafia negativa prot. PR_CHUTG_Ingresso_0102945_20241127.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto agrolvoltaico da realizzarsi nei comuni di Ortona e Orta Nova (FG), di potenza nominale

prevista pari a 47,83 MWe

- una sottostazione di utenza 30/150 kV sita in Orta Nova (FG)
- un collegamento in antenna a 150 kV della suddetta sottostazione con la SE RTN a 150 kV (già autorizzata con D.D. 202/2018) da inserire in entra-esce alla linea a 150 kV “CP Ortanova – SE Stornara” .

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Dirigente a.i. del Servizio Energia e fonti alternative e Rinnovabili

Ing. Francesco Corvace

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,

come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)	
Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.	
L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):	
	diretto
	indiretto
X	neutro
	non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di provvedimento amministrativo rilasciato *ex lege* su istanza di parte;

L'E.Q. della Sezione Transizione Energetica

Arch. Tommaso Amante

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *“Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.*
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”*;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”;*
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”*;
- la LR 11/2001 e ss.mm.ii applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali nella Regione Puglia a norma del Codice dell’Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*;
- la LR 28/2022 e s.m.i *“norme in materia di transizione energetica”*
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *“D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati*;
- la DGR 17 luglio 2023, n. 997 *“Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”.*

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- il Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica- DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI, Prot. n. m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0077324.16-05-2023 del 16/05/2023 esprimeva **giudizio positivo di compatibilità ambientale** per il progetto in oggetto, corredato dal parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 8 del 16/05/2022;
- nel merito delle valutazioni paesaggistiche, nel verbale della seduta finale di Conferenza di Servizi, tenutasi il 31.07.2024, si riportava che, a fronte del diniego espresso dall'Autorità Competente (Provincia di Foggia) con nota prot. 23660 del 06.05.2024, si considerava che:
 - la commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel parere n. 8 del 16.06.2022 (pag. 11) attestava l'idoneità dell'area;
 - il D. Lgs. 199/2021, art. 22 c. 1 stabilisce che in presenza di aree idonee il parere dell'autorità competente in materia paesaggistica è "obbligatorio non vincolante".

Pertanto la scrivente Sezione riteneva accertati, per effetto dell'istruttoria compiuta dall'ufficio, i presupposti per il rilascio del titolo autorizzativo.

- con comunicazione, prot. n. 551468/2024 del 11/11/2024, questa Sezione comunicava, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, ivi incluse le dovute misure di compensazione e mitigazione stabilite in Conferenza di Servizi o comunque nell'iter istruttorio a favore delle amministrazioni comunali.

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1944 del 21.12.2023 con la quale l'ing Francesco Corvace, è stata individuato quale Dirigente della Sezione nella quale è incardinato il procedimento del rilascio dell'Autorizzazione Unica e, per il quale, lo stesso risulta anche Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **IPC Puglia S.r.l.** in data 28.11.2024

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la **IPC Puglia S.r.l.** ha provveduto a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere di connessione elettrica;[FC7]
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori e in particolare: la Società, con nota acquisita al prot. 382538 del 26.07.2024, dava evidenza del fatto che il Comune di Ortona (nota prot. 5448 del 26.06.2024) "RITIENE congruo il prezzo offerto per opere di compensazione ambientale". Il Comune di Ortona, con nota 11568 del 29.07.2024, acquisita al prot. 384948 in pari data, comunicava l'accettazione delle misure di compensazione offerte.

Precisato che:

Il provvedimento di Autorizzazione Unica è adottato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente

atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. 551468/2024 del 11/11/2024 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario E.Q., confermata dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto, fatte salve le prescrizioni e condizioni agli atti del procedimento.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla **IPC Puglia S.r.l.** (P. Iva 04217120718) con sede legale alla via Aterno n. 108, San Giovanni Teatino (CH), 66020, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010, D.G.R. 1901/2022 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio:

- di un impianto agrovoltaiico da realizzarsi nei comuni di Ortona e Orta Nova (FG), di potenza nominale prevista pari a 47,83 MWe
- di una sottostazione di utenza 30/150 kV sita in Orta Nova (FG)
- di un collegamento in antenna a 150 kV della suddetta sottostazione con la SE RTN a 150 kV (già autorizzata con D.D. 202/2018) da inserire in entra-esce alla linea a 150 kV "CP Ortonova – SE Stornara"
- ulteriori infrastrutture strettamente indispensabili al completamento delle opere in elenco.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente interessati, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia. Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

ART. 4)

La **IPC Puglia S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo agro-voltaico di cui di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni

che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzata dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo agro-voltaico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, e di apporre il vincolo preordinato all'esproprio laddove si renda necessario per le sole opere di connessione alla rete, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. 551468/2024 del 11/11/2024

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo finale dei lavori, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella

Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;

e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca deo di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte solare non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;

- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espreso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espreso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

Questa Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 37 FACCIATE

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso,
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - alla Provincia di Foggia;
 - alla Regione Puglia:
 - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Autorizzazioni Ambientali e Sezione Tutela del Paesaggio
 - Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale Foggia;
 - Dipartimento Bilancio Affari Generali e Infrastrutture
 - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Gestione Opere

- Pubbliche della Regione Puglia
- Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria;
 - Ufficio Coordinamento Struttura Tecnica Provinciale di Foggia
 - Sezione Risorse Idriche
 - Servizio Gestione Opere Pubbliche;
- al Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta – Andria – Trani e Foggia
 - al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, all’attenzione del CTVIA e alla CT PNRR/ PNIEC
 - Consorzio per la Bonifica della Capitanata
 - al Comune di Orta Nova (FG);
 - al Comune di Ortona (FG);
 - al Comune di Stornara (FG);
 - all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Puglia;
 - ad Arpa Puglia; direzione scientifica e DAP Foggia;
 - a Terna S.p.A.;
 - ad Enel Spa;
 - al GSE S.p.A.
 - ad InnovaPuglia S.p.A.
 - alla **IPC Puglia S.r.l.** in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto Tecnico su impianti di produzione di biometano e impianti F.E.R.

Tommaso Amante

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica

Francesco Corvace